

<p><b>FRANCIGENA S.r.l.</b>  <b>Via Ascenzi, 1</b>  <b>VITERBO</b></p> <p><b>ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIETARIO ALLA NORMATIVA</b>  DPCM 26 Giugno 2007 - Legge n° 296/2006 art. 1 comma 729</p>
--

STESURA DEL 06/11/2007 dopo le variazioni suggerite dal Comune di Viterbo

<p><b>STATUTO PREVIGENTE</b>  (Da eliminare il testo sottolineato)</p>	<p><b>NUOVO STATUTO</b>  (Le modifiche sono evidenziate in grassetto)</p>
--	---

STATUTO	
<p>Denominazione sede e durata  Art. 1  E' costituita ai sensi degli artt. 2462 e seguenti del codice civile una società a responsabilità limitata denominata "Francigena S.r.l."</p>	Non modificato
<p>Art. 2  Sede  La sede della società è nel Comune di Viterbo, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.</p>	Non modificato
<p>Art. 3  L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nonché potrà istituire filiali, succursali, uffici, depositi e rappresentanze nel Comune sopra indicato.  L'assemblea straordinaria della società può istituire e sopprimere sedi secondarie di qualsiasi specie, nonché nominare o revocare agenti, rappresentanti ed altri intermediari, il tutto tanto in Italia quanto all'estero.</p>	Non modificato
<p>Art. 4  Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro soci.</p>	Non modificato
<p>Art. 5  La società ha la durata di anni 50, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.</p>	Non modificato



Oggetto

Art. 6

Non modificato

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'esercizio di servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico urbano e suburbano;
- b) l'esercizio di servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico regionale, interregionale, nazionale ed internazionale;
- c) l'esercizio di trasporto pubblico di persone di ogni altro tipo quali: trasporti scolastici, scuolabus, servizi turistici, noleggio da rimessa con conducente, servizi a chiamata, servizi di granturismo, servizi a domanda debole e servizi speciali ed ogni altro servizio connesso alla mobilità;
- d) l'esercizio di servizi pubblici su impianti fissi quali trasporti effettuati con impianti funicolari e aerei;
- e) la gestione e la realizzazione di strutture attinenti alla intermodalità e bus terminali;
- f) la gestione per conto terzi di officine per la manutenzione e riparazione di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto e degli altri servizi connessi alle attività principali;
- g) la gestione del soccorso stradale e la rimozione di veicoli in divieto di sosta;
- h) la società potrà inoltre gestire ed organizzare i servizi di cui ai precedenti commi lett. A), b), c), d), e), f), g) in tutto il territorio nazionale e internazionale;
- i) la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, nel Comune di Viterbo e altrove, sia in proprio che attraverso la stipula di convenzioni con gli enti pubblici territoriali, di strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, ad aree di parcheggio raso, opportunamente attrezzate ed ogni altra infrastruttura connessa;

100/001

- j) l'organizzazione e la gestione di parcheggi di superficie e l'esercizio dei servizi connessi al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture suindicate;
- k) l'organizzazione e la gestione di sistemi relativi alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta nei centri urbani, approntando anche la necessaria logistica, la fornitura ad enti pubblici e privati, società ed imprese di servizi di assistenza tecnica, in materia di organizzazione di parcheggi, di predisposizione di sistemi integrati, anche informatizzati per la gestione degli stessi;
- l) la gestione del servizio farmacie.

La Società potrà comunque promuovere la costituzione di Società, Enti o Imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, ovvero di acquisire partecipazioni anche di minoranza purché nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.lgs. 385/1993 e del D.lgs. 58/1998 e potrà inoltre, rilasciare garanzie reali e personali.

Capitale

Art.7

Il capitale sociale è di Euro 371.798,00 (trecentosettantunomilasettecentonovantotto/00) e potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 8

Il capitale sociale di cui all'articolo precedente è suddiviso in quote che possono essere di ammontare diverso ma in nessun caso di entità inferiore ad Euro 1,00 o a multipli di

Captiale

Art.7

II capitale sociale è di Euro 349.915,00=(trecentoquarantanovenovecentoquindici/00) e potrà subire variazioni nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Non modificato



Euro 1,00.

Art. 9

Le quote sono tutte nominative.

Art. 10

Per il trasferimento è richiesto il consenso del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione esprima il parere negativo al trasferimento, il socio alienante ha il diritto di recesso con le modalità ed i termini previsti dall'art. 2473 c.c..

Art. 11

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto. In ogni caso le quote di ammontare superiore ad Euro 1,00 costituiscono diritto ad un voto per ogni Euro.

Non modificato

Art.10

Per il trasferimento è richiesto il consenso dell'Organo Amministrativo. Qualora l'Organo Amministrativo esprima il parere negativo al trasferimento, il socio alienante ha il diritto di recesso con le modalità ed i termini previsti dall'art. 2473 c.c..

In presenza di affidamenti diretti di servizi, ai sensi dell'art. 113, 5 comma lettera c ed art. 113 bis 10 comma lettera c del D.lgs 267/2000, non è consentito alienare quote sociali a soggetti privati

Non modificato

Art. 12

La Società può acquisire prestiti e/o finanziamenti infruttiferi dai soci, nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Direzione e Coordinamento

Art. 13

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'Art. 2497-bis, secondo comma del c.c..



Assemblea

Art. 12

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2479 bis del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedono l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2478 bis del c.c.; in tal caso l'organo amministrativo dovrà, entro il termine ordinario, dare atto ed enunciare quali particolari esigenze abbiano determinato il rinvio.

Art. 13

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione in via ordinaria o straordinaria, a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro soci.

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria può essere convocata per una terza adunanza, secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, quando è presente o

Assemblea

Art. 14

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2479 bis del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedono l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2478 bis del c.c.; in tal caso l'organo amministrativo dovrà, entro il termine ordinario, dare atto ed enunciare quali particolari esigenze abbiano determinato il rinvio.

**L'Assemblea soci delibera, in conformità all'art. 30 dello statuto, i piani industriali e finanziari, le dotazioni organiche ed il programma degli investimenti della società**

Art. 15

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo in via ordinaria o straordinaria, a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro soci.

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria può essere convocata per una terza adunanza, secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, quando è presente o



vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistono tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

Art. 14

Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono risultare iscritti nel libro soci.

Art. 15

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento, da persona eletta dalla stessa Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di Legge, da Notaio.

Art. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze previste dalle disposizioni di Legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso.

Amministrazione

Art. 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 5 (cinque) o 7 (sette) membri, ivi compreso il

vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistono tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

Art. 16

Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono risultare iscritti nel libro soci

Art. 17

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento, da persona eletta dalla stessa Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di Legge, da Notaio.

Art. 19

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze previste dalle disposizioni di Legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 20

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso.

Amministrazione

Art. 21

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un



Presidente, secondo le determinazioni fatte dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

Il Comune di Viterbo, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, avrà il potere di nomina diretta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di altri 4 (quattro) componenti.

Gli Amministratori durano in carica tre anni, decadono e si sostituiscono a norma di legge, sono rieleggibili e possono essere anche non soci e devono essere eletti tra persone che hanno una competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende pubbliche o private.

massimo di 3 (tre) membri, ivi compreso il Presidente, nel caso in cui il Capitale Sociale interamente versato sia inferiore a due milioni di euro; ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da un massimo di 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente, nel caso in cui il Capitale Sociale interamente versato sia pari o superiore a due milioni di euro.

Il Comune di Viterbo, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, avrà il potere di nomina diretta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti.

L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono nominati per un numero massimo di 3 (tre) esercizi sociali, decadono e si sostituiscono a norma di legge, sono rieleggibili e possono essere anche non soci e devono essere eletti tra persone che hanno una competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende pubbliche o private. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale o Revisore Contabile purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o dall'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carico sino alla successiva assemblea.

Gli Amministratori potranno essere in qualsiasi momento revocati dall'Assemblea soci per giusta causa, ed in ogni caso non potranno richiedere risarcimenti di danni o indennizzi, intendendosi, con l'assunzione dell'incarico di amministrazione, rinunciato a quanto stabilito dall'articolo 2383. 3° cc.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione, salvo che non si provveda a norma dell'articolo precedente, o vi provveda direttamente

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione, salvo che non si provveda a norma dell'articolo precedente, o vi provveda direttamente



l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e può eleggere un Segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di un impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età.

#### Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno due membri dello stesso, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente ed il Segretario.

#### Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole di tanti Consiglieri che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri presenti a ciascuna seduta, fatta eccezione, per le delibere relative alle seguenti materie, che saranno validamente assunte a

l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e può eleggere un Segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di un impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età.

#### Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno due membri dello stesso, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente ed il Segretario.

#### Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole di tanti Consiglieri che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri presenti a ciascuna seduta, fatta eccezione, per le delibere relative alle seguenti materie, che



condizione che le stesse ottengano il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consiglieri.

- a.) proposta di fusione / scissione / incorporazione in altre società;
- b.) proposte di modifiche dello Statuto;
- c.) operazioni di scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali;
- d.) designazione dei componenti degli organi sociali delle società controllate e/o partecipate;
- e.) acquisizioni e/o dismissioni di partecipazioni sia di maggioranza che di minoranza;
- f.) prestazioni di garanzie a favore di terzi da parte della Società;
- g.) attribuzione, modifica e revoca dei poteri all'Amministratore Delegato;
- h.) approvazione del budget annuale preventivo, civilistico e consolidato, proposto dall'Amministratore Delegato;
- i.) modificazione del budget di cui al precedente punto h);
- j.) operazioni per importi che, sommati agli importi di operazioni omogenee, già perfezionate nel corso dell'esercizio, siano eccedenti rispetto all'importo evidenziato nel budget di cui al precedente punto h), eventualmente modificato, per la voce corrispondente;
- k.) partecipazione a gare;
- l.) nomina dei Consiglieri cooptati;
- m.) proposta di distribuzione dei dividendi.

Art. 23

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

saranno validamente assunte a condizione che le stesse ottengano il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consiglieri.

- a.) proposta di fusione / scissione / incorporazione in altre società;
- b.) proposte di modifiche dello Statuto;
- c.) operazioni di scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali;
- d.) designazione dei componenti degli organi sociali delle società controllate e/o partecipate;
- e.) acquisizioni e/o dismissioni di partecipazioni sia di maggioranza che di minoranza;
- f.) prestazioni di garanzie a favore di terzi da parte della Società;
- g.) attribuzione, modifica e revoca dei poteri all'Amministratore Delegato;
- h.) approvazione del budget annuale preventivo, civilistico e consolidato, proposto dall'Amministratore Delegato;
- i.) modificazione del budget di cui al precedente punto h);
- j.) operazioni per importi che, sommati agli importi di operazioni omogenee, già perfezionate nel corso dell'esercizio, siano eccedenti rispetto all'importo evidenziato nel budget di cui al precedente punto h), eventualmente modificato, per la voce corrispondente;
- k.) partecipazione a gare;
- l.) nomina dei Consiglieri cooptati;
- m.) proposta di distribuzione dei dividendi.

Art. 25

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea

In ogni caso rimane di competenza esclusiva dell'organo amministrativo la



## Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati. Non sono delegabili le materie elencate all'art. 22 con le lettere da a) a m) comprese per le quali è prevista la maggioranza qualificata.

Per la loro opera gli Amministratori Delegati avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 26.

## Art. 26

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio; l'Assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale determinata a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

## Art. 27

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente, al o agli Amministratori Delegati se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al

materia relativa al rilascio delle garanzie e quelle inderogabili per legge.

L'Organo Amministrativo, nell'ambito dei propri poteri e con le modalità deliberate qualora vi è il Consiglio d'Amministrazione, può nominare, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

## Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati. Non sono delegabili le materie elencate all'art. 24 con le lettere da a) a m) comprese per le quali è prevista la maggioranza qualificata.

Per la loro opera gli Amministratori Delegati avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 28.

## Art. 28

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio; l'Assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale determinata a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

## Art. 29

**Qualora venga nominato il Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.**

La rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente, al o agli Amministratori Delegati se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre



invia al socio pubblico, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il budget annuale preventivo civilistico, la relazione annuale contenente le linee guida di piano industriale e di budget, la dotazione organica per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati.

La Giunta Comunale sottopone la relazione al Consiglio Comunale per l'approvazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, perché possa essere inserita nella proposta di bilancio di previsione dell'Ente.

Analoga procedura dovrà essere adottata per le deliberazioni concernenti le modifiche dei documenti di cui al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione straordinaria e quelle di determinante rilievo per l'attività sociale. Inoltre l'Amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione riferisce trimestralmente alla struttura tecnica di cui all'articolo 31 ed alla Commissione Consiliare permanente sul generale andamento della gestione e sulla sua evoluzione.

Bilancio

Art. 29

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2003.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci, nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale

Art. 30

Dagli utili risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, il residuo verrà devoluto ai soci salvo diversa deliberazione

Bilancio

Art. 33

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2003.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci, nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale

Art. 34

Dagli utili risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, il residuo verrà devoluto ai soci salvo diversa deliberazione dell'assemblea



dell'assemblea.

Art- 31

Gli utili non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Scioglimento e varie

Art. 32

Addivenendosi allo scioglimento della Società, l'Assemblea delibera con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 33

Qualsiasi controversia tra i soci o tra i soci e la società, ad eccezione di quelle riservate ad esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria, sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri, nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio della Circoscrizione nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri designati per la nomina del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale competente per la sede sociale.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza tra le Parti.

Il Collegio Arbitrale avrà sede nel Comune in cui ha sede la società, nel luogo che sarà stabilito dal suo presidente.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis del c.c.. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso con le modalità previste dall'art. 2473 del c.c..

Art- 35

Gli utili non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Scioglimento e varie

Art. 36

Addivenendosi allo scioglimento della Società, l'Assemblea delibera con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 37

Qualsiasi controversia tra i soci o tra i soci e la società, ad eccezione di quelle riservate ad esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria, sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri, nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio della Circoscrizione nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri designati per la nomina del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale competente per la sede sociale.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza tra le Parti.

Il Collegio Arbitrale avrà sede nel Comune in cui ha sede la società, nel luogo che sarà stabilito dal suo presidente.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis del c.c.. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso con le modalità previste dall'art. 2473 del c.c..



## Art. 34

La Società può acquisire prestiti e/o finanziamenti infruttiferi dai soci, nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

## Art. 35

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

## Art. 38

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.



## AFFISSIONE ALL'ALBO, COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA

N. 0221P Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione:

16 NOV. 2007

- E' stata affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_ vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del TUEL di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e cioè fino al 7/1 DIC. 2007

Il Messo Comunale

Fi bell

- E' stata inviata il \_\_\_\_\_ alla Prefettura di Viterbo ai sensi dell'art. 135, comma 2 del TUEL di cui D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, terzo comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_

Viterbo, li \_\_\_\_\_

il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Su conforme dichiarazione del messo comunale agli atti, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa nelle forme di legge all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Viterbo li \_\_\_\_\_

Il Dirigente

\_\_\_\_\_